Pubblicato il 04/12/2017

**N. 01579/2017 REG.PROV.CAU.**

**N. 02565/2017 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2565 del 2017, proposto da:

- Acquaria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valentina Vaccarisi e Silvia Gavoni e domiciliata in Milano, Via Corridoni n. 39, presso la Segreteria del T.A.R.;

***contro***

- il Comune di Sommo, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Flavio Crea e domiciliato in Milano, Via Corridoni n. 39, presso la Segreteria del T.A.R.;

***per l’annullamento***

*previa sospensione dell’efficacia,*

- della Delibera della Giunta Comunale n. 25 del 13 maggio 2016 avente ad oggetto “Approvazione P.G.E. e piano performance 2017” (pubblicata sull’albo Pretorio il 21 luglio 2017) e dell’allegato P.E.G. e Piano delle Performance, quest’ultimo nella parte riguardante la realizzazione del parcheggio a pagamento zona Piazza Mietta-Via XXV Aprile;

- della Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 21 giugno 2017 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento per la gestione dei parcheggi a pagamento” (conosciuta dalla ricorrente il 4 agosto 2017 in seguito alla richiesta di accesso agli atti) e dell’allegato “Regolamento per la gestione dei parcheggi a pagamento”;

- della Determina del Servizio 2 Tecnico n. 8 del 15 maggio 2017 avente ad oggetto “Determina a contrarre per l'acquisizione della fornitura e posa di apparecchiature e relativi software per la gestione del parcheggio a pagamento” (pubblicata sull’albo pretorio il 21 luglio 2017);

- della Determina del Servizio 2 Tecnico n. 11 del 6 giugno 2017 avente ad oggetto “Assunzione impegno di spesa per cordoli e targhe per parcheggio Piazza Mietta- Via XXV Aprile” (pubblicata sull’albo pretorio il 21 luglio 2017);

- della Determina del Servizio 2 Tecnico n. 16 del 7 luglio 2017 avente ad oggetto “Affidamento dei lavori di realizzazione del basamento, comprensivo di posa cavi elettrici, per il funzionamento dei varchi e della cassa del parcheggio di piazza Mietta - via XXV Aprile” (pubblicata sull’albo Pretorio il 19 luglio 2017);

- della Determina del Servizio Tecnico n. 22 dell’11 agosto 2017 avente ad oggetto “Approvazione della trattativa diretta per la fornitura stazione codifica abbonamenti e materiale di consumo per impianto parcheggio”;

- della Delibera della Giunta Comunale n. 41 del 31 agosto 2017 avente ad oggetto “Individuazione parcheggio a pagamento – regolamentazione e disciplina della sosta – tariffe”;

- dell’Ordinanza Sindacale n. 29/2017 prot. 4964 del 6 ottobre 2017 avente ad oggetto “Istituzione di area di parcheggio a pagamento non custodita”;

- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali, conosciuti e non conosciuti, con espressa riserva di motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sommo;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, alla camera di consiglio del 30 novembre 2017, il consigliere Antonio De Vita e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto che, dovendosi riservare ad un esame più approfondito la valutazione in ordine alla fondatezza del ricorso, allo stato non appare sussistere un danno grave e irreparabile in capo alla parte ricorrente, visto che l’addotto pregiudizio, peraltro di natura esclusivamente economica, oltre a non essere con certezza imputabile all’istituzione del parcheggio a pagamento, potrebbe essere sostanzialmente neutralizzato con l’acquisto di abbonamenti annuali, aventi un costo complessivo alquanto limitato (secondo quanto evidenziato dalla difesa comunale);

Ritenuto, inoltre, che l’asserito malfunzionamento delle barriere poste all’ingresso e all’uscita del parcheggio deve essere ricondotto ad aspetti di tipo materiale ed operativo e quindi non può essere riferito ai provvedimenti impugnati, per cui deve essere respinta l’istanza cautelare proposta con il ricorso indicato in epigrafe;

Ritenuto, infine, di compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) respinge la domanda di sospensione cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 30 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Mario Mosconi, Presidente

Antonio De Vita, Consigliere, Estensore

Angelo Fanizza, Primo Referendario

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
| **Antonio De Vita** |  | **Mario Mosconi** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

IL SEGRETARIO